



Istituto di Istruzione Superiore "*Statista Aldo Moro*"

Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

A tutto il personale

CIRCOLARE N° 024 Del 02/11/2022

OGGETTO: Obbligo di vigilanza sui minori

A seguito di alcune richieste e segnalazioni giunte allo scrivente, pubblico nuovamente una circolare di qualche anno fa, lievemente modificata in base agli orientamenti più recenti della giurisprudenza italiana, in merito alla questione dell'obbligo di vigilanza sui minori.

La vigilanza è un obbligo che investe **tutto** il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici (omissione rispetto agli obblighi organizzativi).

L'obbligo di vigilanza ha inizio coll'affidamento dello studente alla scuola fino alla riconsegna ai genitori o alla sosta in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo (Nel nostro caso, p.es. un cortile privo di automobili, ove sia consentito l'accesso sicuro ai mezzi di trasporto pubblici o privati). In giurisprudenza, è stato affermato che non valgono a escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l'incolumità dell'alunno al momento della riconsegna (costituiscono un aggravio di responsabilità le famose liberatorie firmate dai genitori, nelle quali gli stessi assicurano che nessuna responsabilità è imputabile alla scuola qualora ai propri figli accada un incidente in circostanze e situazioni che normalmente non dovrebbero verificarsi).

Il periodo di vigilanza non si esaurisce con il tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi compresa **ricreazione**, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione a un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi nell'ambito della struttura.

Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Quindi, la misura della colpa cresce nei tempi di ricreazione rispetto a quelli ordinari.

Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive e oggettive nelle quali si è verificato l'evento.

Esso sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. In ordine a tale assunto, invocare la turbolenza di un ragazzo per giustificare il momentaneo allontanamento dalla classe, lungi dal costituire un'attenuante, in sede di contenzioso penale, si qualificerebbe come aggravante, in quanto l'omissione di vigilanza è stata esercitata nei riguardi di uno studente implicitamente riconosciuto poco maturo (colpa prevenzionale).

Presupposto della responsabilità per la *culpa in vigilando* è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente, pertanto, si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età e alla maturità) era tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, **l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele** (per esempio quando lo allontana dalla classe per punizione o gli consente una ricreazione libera) **è responsabile del danno e ne risponde in sede civile, penale e disciplinare.** Un altro caso particolare può essere individuato nella responsabilità di un insegnante per incidente avvenuto fuori dalla scuola, qualora l'alunno sia stato allontanato, dopo esservi entrato, senza che alla famiglia sia stato dato regolare preavviso (come già detto, **a nulla vale invocare l'autorizzazione onnicomprensiva firmata dai genitori all'inizio dell'anno scolastico**).

Tuttavia, da quanto esposto, dovrebbe risultare chiaro che la responsabilità dei docenti e, per certi aspetti, del personale ausiliario, ha dei precisi limiti temporali e territoriali. I limiti temporali sono fissati dalle norme contrattuali che definiscono l'orario in cui il docente esercita la propria attività e la vigilanza sui minori, il limite territoriale è costituito normalmente dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze, con alcune eccezioni riferite a particolari situazioni quali le visite e i viaggi d'istruzione. Non si può quindi pretendere dai docenti che, quando abbiano terminato l'orario di servizio e accompagnato gli alunni fuori dall'area scolastica, procedano a identificare e ad aspettare le persone che giungano a ritirare o meno i minori. Al contrario, il docente è tenuto a svolgere rigorosamente tali controlli qualora qualcuno si presentasse a chiedere in consegna l'alunno durante l'orario delle lezioni. Terminato l'orario e fuori dall'ambito scolastico, la responsabilità (sotto tutti i suoi aspetti) è a carico di chi esercita la patria potestà. La soluzione va ricercata perciò alla luce dell'obbligo di ordinaria diligenza, filtrato attraverso la prassi, che è sempre referente nell'interpretazione della norma.

È opportuno, in ogni caso, dare pubblica notizia ai genitori dei loro obblighi e dei servizi forniti dall'istituzione scolastica in termini di vigilanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Luca Barbonetti